

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, numero 195 » (1645-B), d'iniziativa del senatore Bonifacio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 443, 444
BONIFACIO (DC), relatore alla Commissione	444
MANCINO (DC)	444
QUATTRONE (DC), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	444
STEFANI (PCI)	444

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (1645-B), d'iniziativa del senatore Bonifacio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 », d'iniziativa del senatore Bonifacio, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bonifacio di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO SIEN. (26 gennaio 1982)

BONIFACIO, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 1 (articolo unico nel testo del Senato), ma ha aggiunto tre nuovi articoli.

L'articolo 2 specifica che le disposizioni dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, mentre per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981 continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

L'articolo 3 stabilisce che i divieti sanciti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Questa era ed è la parte più significativa delle modifiche apportate alla legge di finanziamento dei partiti politici, perchè si tratta di una disposizione che si muove nella direzione di accentuazione del rigore della legge. Nel testo deliberato dal Senato era stato previsto che tali divieti si applicano ai contributi erogati ai titolari di cariche politiche. La Camera dei deputati non accettò questa formulazione generica e sostituì una formulazione più analitica, indicando però la dirigenza dei partiti a livello regionale, provinciale e comunale: per errori materiali fu omesso il riferimento ai dirigenti politici a livello nazionale. In sede di seconda lettura della legge n. 659 del 1981 io già rilevai questa grave ed inspiegabile lacuna, che oggi viene colmata attraverso l'articolo 3, il quale estende tali di-

vieti anche ai titolari di cariche nei partiti a livello nazionale.

Credo che dobbiamo essere grati alla Camera per aver colmato con rapidità la lacuna cogliendo l'occasione della discussione di questa legge.

Infine, l'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo, pertanto, che la Commissione approvi senza ulteriori modifiche il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

STEFANI. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, corrispondente all'articolo unico del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

1^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (26 gennaio 1982)

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Ricordo che nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato:

« Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI